

Autorità

Consiglio di Stato sez. VI

Data:

20/11/2013 (ud. 10/09/2013 , dep.20/11/2013)

Numero:

5514

L'art. 34, comma 11, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede che “il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare”. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la stessa ha contemplato una particolare legittimazione del Presidente federale che si aggiunge e non sostituisce quella spettante al soggetto leso da atti adottati da organi sportivi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2013, proposto da:
A.s.d. Matera Calcio, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Isabella
Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
via Ombrone, 12, pal. B;

contro

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Letizia
Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio di Luigi Medugno in
Roma, via Panama58; Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati
Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Roma, via Pisanelli, 40; Lega Nazionale
Dilettanti - Dipartimento Interregionale, rappresentato e difeso
dall'avvocato Mario Gallavotti, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Po, 9;

nei confronti di

Unione Sportiva Foggia;

per la riforma

della sentenza 31 luglio 2013, n. 7775 del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Roma, Sezione III- quater.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il

Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice, Letizia Mazzarelli per sè e per delega dell'avvocato Gallavotti e l'avvocato Luigi Medugno per sè e per delega dell'avvocato Biscotto.

Fatto

1.- L'Associazione sportiva dilettantistica Matera Calcio (d'ora innanzi anche solo associazione o Matera) è stata destinataria di un provvedimento disciplinare, con applicazione della sottrazione di due punti, per illecito sportivo posto in essere da un giocatore della squadra dell'Isernia (che si è poi fusa con il Matera Calcio), con declassamento dal secondo al terzo posto della classifica di serie D.

Il predetto provvedimento è stato oggetto di impugnazione in sede di giustizia sportiva.

La società, medio tempore, ha partecipato alle gare postcampionato di play off per ottenere l'ammissione alla categoria superiore della serie C.

Il Matera si è classificato in posizione utile (sesto posto) per essere ammessa alla serie C nel cui organico sono vacanti sette posti.

Con comunicazione ufficiale n. 5 del 7 luglio 2013, la Lega nazionale dilettante - Dipartimento interregionale ha pubblicato la graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi, nella quale il Matera risulta collocata al sesto posto ma esclusa dal ripescaggio. Ciò in quanto il comunicato ufficiale della Federazione italiana gioco calcio- F.I.G.C. del 7 maggio 2013 ha stabilito che le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo sono escluse dal predetto ripescaggio.

1.1.- Il Matera calcio ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, la predetta comunicazione n. 5 del 2013.

1.2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 31 luglio 2013, n. 7775, ha dichiarato improcedibile il ricorso per violazione della pregiudiziale sportiva, non avendo la società esperito prima tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva.

2.- L'associazione ha proposto appello, rilevando che, essendo contestata una clausola di un regolamento, non vi sarebbe un giudice sportivo competente a decidere. Nel merito si è dedotta l'illegittimità degli atti, in quanto la F.G.C.I. "non può attribuire alle sanzioni da illecito sportivo un'efficace ulteriore rispetto alle classifiche dei campionati nei quali tali penalità sono state già scontate". Sarebbe stato, pertanto, violato il principio di proporzionalità ed affidamento.

2.2.- Con decreto monocratico 2 agosto 2013, n. 3098, la Sezione ha rigettato l'istanza proposta, affermando che "non appare prima facie condivisibile l'argomento secondo cui la controversia in esame rientrerebbe fra quelle sottratte per definizione alla giustizia sportiva".

2.1.- Si è costituita in giudizio la Federazione italiana gioco calcio, chiedendo il rigetto dell'appello.

3.- La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 10 settembre 2013 e, sentite le parti, decisa con sentenza in forma semplificata.

Diritto

1.- La questione posta all'esame di questa Sezione attiene alla legittimità di atti regolamentari e applicativi adottati da organi sportivi con i quali è stata esclusa la possibilità per il Materia Calcio di essere ripescata ai fini della partecipazione al campionato di serie C, in ragione della applicazione all'associazione di sanzioni per illecito sportivo commesso da un suo giocatore.

2.- Deve essere esaminato, in via prioritaria, il motivo di appello con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per violazione della cosiddetta pregiudiziale sportiva.

Il motivo non è fondato.

L'art. 1, comma 2, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevede che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

La disposizione disciplina il delicato rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), dall'altro, "quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell'ordinamento, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica" (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302). In altri termini, la predetta disposizione "ha inteso rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo", precisando "che l'autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica" (Cons. Stato, n. 302 del 2012, cit.).

In applicazione dei suddetti principi, il successivo art. 2 dello stesso decreto legge dispone che "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Il successivo art. 3 prevede che "esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo".

Gli articoli riportati, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, prevedono tre forme di tutela giustiziale: i) una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; ii) una seconda, relativa alle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, in quanto non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale; iii) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo "esauriti i gradi della giustizia sportiva".

La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo di quest'ultima forma di tutela, con la conseguenza che era necessario, come correttamente rilevato dal primo giudice, che l'associazione proponesse un'azione innanzi agli organi della giustizia sportiva (individuati dagli artt. 28 seguenti Codice della giustizia sportiva).

Né varrebbe obiettare, come fa l'appellante, che in questo caso essendo stata impugnata una disposizione regolamentare, la competenza spetterebbe al solo giudice amministrativo, come dimostrerebbe il fatto che l'art. 34, comma 11, dello Statuto della Federazione prevede che "il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte di giustizia federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare". Tale disposizione deve, infatti, essere interpretata nel senso che la stessa ha contemplato una particolare legittimazione del Presidente federale che si aggiunge e non sostituisce quella spettante al soggetto leso da atti adottati da organi sportivi. In altri termini, non è configurabile, in relazione alla fattispecie in esame, una quarta forma di tutela con accesso diretto alla giustizia amministrativa.

3.- L'improcedibilità del ricorso di primo grado per la violazione della pregiudiziale sportiva esime questo Collegio dall'esaminare i motivi di merito posti a base dell'appello e volti a dimostrare l'illegittimità della sanzione inflitta.

4.- La particolare natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'appello proposto, con il ricorso, indicato in epigrafe, n. 6064 del 2013;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 NOV. 2013